

Regione Lombardia

DECRETO N° 7385

Del 16/07/2009

Identificativo Atto n. 230

DIREZIONE GENERALE RETTE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Oggetto

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIA' RILASCIATA
CON D.D.S. N. 12686 DEL 26/10/2007, AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59,
ALLEGATO 1, PUNTO 5.1, ALLA DITTA ECO92 SRL CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN
VIA EMILIA, COMUNE DI VIGNATE (MI).

*L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.*



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 "Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge semplificazione 2004";
- il d.lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 30, comma 6, lettera b), della l.r. 24/06 dove viene stabilito che le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di cui all'art. 8, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2008;

RICHIAMATO il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 26/10/2007, n. 12686, avente per oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Eco92, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato 1, Punto 5.1, con sede legale in Vignate, via Emilia snc ed impianto in Vignate, via Emilia snc.";

ATTESO che con nota in atti regionali n. Q1.2007.0027212 del 18/12/2007 la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni ha aperto il procedimento di riesame dell'A.I.A. già rilasciata, allo scopo, nel caso risultasse necessario, di uniformare le prescrizioni per diverse tipologie di impianto, che si sono andate a definire nel corso del primo anno di rilascio delle AIA, in previsione del trasferimento delle competenze autorizzatorie alle Province competenti così come previsto dalla l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006, art. 30;

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi, convocata per il riesame dell'AIA già rilasciata, tenutasi nella seduta del 16/06/2009 si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

La Ditta: precisa che attribuirà ad eventuali prodotti fuori specifica il CER 190204*, come già indicato a seguito delle richieste della Regione e diversamente da quanto indicato nella tabella E.5 dell'allegato tecnico dell'AIA vigente. Provvederà ad inviare tali rifiuti a recupero/smaltimento definitivi entro 3 mesi





dalla loro produzione. Trasmetterà una dichiarazione relativa alla capacità geometrica dei serbatoi.

La Regione Lombardia: prendendo atto di quanto evidenziato dall'azienda, evidenzia la necessità di rivedere l'allegato tecnico secondo le seguenti indicazioni:

- dovrà essere precisata la capacità geometrica dei serbatoi, sui quali sarà calcolata la fideiussione e la capacità autorizzata, pari al 90% di tale capacità;
- eventuali prodotti fuori specifica generati dalle operazioni di recupero sono da considerarsi rifiuti da inviarsi allo smaltimento/recupero entro i termini previsti dall'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs 152/2006, senza essere sottoposti a nessun'altra operazione presso l'impianto. A tali rifiuti dovrà essere attribuito un CER di rifiuti pericolosi. Relativamente a tali rifiuti decadenti dovrà essere compilato un registro ed al formulario allegata una scheda contenenti tutte le informazioni del registro e della scheda di miscelazione di cui alla d.g.r. n. VIII/8571 del 03/12/2008. Annualmente il gestore dovrà comunicare agli Enti i quantitativi dei prodotti fuori specifica in peso ed in percentuale rispetto ai rifiuti in ingresso;
- sia trasmessa una valutazione relativa alla criticità evidenziata dal capoverso del paragrafo D.2;
- sia eliminato il terzo capoverso del paragrafo D.2, in quanto la ditta ha risposto in modo esaustivo a tali questioni con nota del 31/03/2008, agli atti regionali con prot. n. Q1.2008.0010562 del 08/05/2008, di cui si prende positivamente atto. Sarà aggiornata la parte descrittiva relativa agli scarichi idrici.
- sia eliminata la prescrizione n. II) del paragrafo E.5.2;
- siano eliminate le prescrizioni n. XIV) e XV) del paragrafo E.5.2, in quanto l'impianto non effettua miscelazione ai sensi della definizione di cui alla d.g.r. n. VIII/8571 del 03/12/2008;
- il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà prevedere anche una misura piezometrica quantitativa, in corrispondenza dei campionamenti per le analisi qualitative;

Chiede inoltre alla ditta la trasmissione entro 15 giorni della scheda di sicurezza del prodotto "Acido acetico".

ARPA: concorda con quanto emerso durante la discussione e riportato nel verbale, specificando la necessità di un nuovo allegato planimetrico relativo al sistema di raccolta delle acque reflue, aggiornato secondo le considerazioni emerse dall'ultimo rilievo eseguito sullo schema fognario.


Conclusioni: la conferenza ritiene che all'allegato tecnico debbano essere apportate le modifiche emerse durante la riunione odierna e ritiene concluso il procedimento.

VISTA la nota del 29/06/2009, agli atti regionali con prot. n. T1.2009.0012995 del 02/07/2009, con cui la ditta ha trasmesso le informazioni richieste in sede di conferenza dei servizi;

RITENUTO necessario ricalcolare la garanzia finanziaria in base alla capacità geometrica dei serbatoi, pari a 341,76 m³, fatta salva la capacità autorizzata di 300 m³;

CONSIDERATO che con l'adozione del presente provvedimento è da considerarsi conclusa la





Regione Lombardia

rivisitazione dell'A.I.A. soprarichiamata e che gli ulteriori successivi provvedimenti di modifica o integrazione della stessa risultano di competenza della Provincia di Milano;

RITENUTO pertanto di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 59/05, la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12686 del 26/10/2007 alla ditta Eco92 S.r.l. con sede legale in via Emilia, Comune di Vignate (MI), secondo le indicazioni della conferenza dei servizi citata;

RICHIAMATI gli artt. 5 e 11 del d.Lgs. 59/05, che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso la struttura "Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia";

VISTA la legge regionale 07/07/2008 n. 20: "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di modificare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12686/07 alla ditta Eco92 S.r.l., con sede legale ed impianto in via Emilia, Comune di Vignate (MI) per le attività previste dal d.lgs 59/05 allegato I, punto 5.1, nel seguente modo:

- la prescrizione n. XXI) del paragrafo E.5.2 è sostituita dalla seguente:

"Viene determinato in € **54.463,44** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
R13 messa in riserva	rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Capacità geometrica mc 341,76 (capacità autorizzata 300 mc) x 353,25 €/mc al 10% (*)	€ 12.072,67
R3, R5, R6	rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	29.000 t/anno	€ 42.390,77





AMMONTARE TOTALE

€ 54.463,44

(*)l'applicazione della tariffa nella misura del 10% per l'operazione R13 al punto 1 della DGR 19461 del 19/11/04, si riferisce sia ai rifiuti ritirati da terzi che autoprodotti, purché il recupero venga effettuato entro sei mesi dall' "accettazione dell'impianto" intesa come data di produzione per i rifiuti autoprodotti e messi in riserva."


- la tabella E.5 del paragrafo C.5 è sostituita dalla seguente:

C.E.R.	Quantità massima stoccata		Frequenza di asporto	Modalità di stoccaggio	Ubicazione del deposito
	t	m ³			
190204* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	30,00	30,00	3 mesi	Serbatoio n. 5 Fusti, cisternette	Interno capannone
070510* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	0,10	0,20	3 mesi	Fusti	Interno capannone
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	1,50	20,00	3 mesi	Cumuli	Interno capannone

- l'ultimo capoverso del paragrafo C.2 è sostituito dal seguente: "Per lo schema dei sistemi di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche si rimanda alla planimetria allegata."

- Al paragrafo E.5.3 è aggiunta la seguente prescrizione:

"XXVII) eventuali prodotti fuori specifica generati dalle operazioni di recupero sono da considerarsi rifiuti da inviarsi allo smaltimento/recupero entro i termini previsti dall'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs 152/2006, senza essere sottoposti a nessun'altra operazione presso l'impianto. A tali rifiuti dovrà essere attribuito un CER di rifiuti pericolosi se derivanti dal trattamento di almeno un rifiuto pericoloso. Relativamente a tali rifiuti dovrà essere compilato un registro ed al formulario allegata una scheda contenenti tutte le informazioni del registro e della scheda di miscelazione di cui alla d.g.r. n. VIII/8571 del 03/12/2008. Annualmente il gestore dovrà comunicare agli Enti i quantitativi dei prodotti fuori specifica in peso ed in percentuale rispetto ai rifiuti in ingresso;"





Regione Lombardia

- è eliminato il terzo capoverso del paragrafo D.2;
- è eliminata la prescrizione n. II) del paragrafo E.5.2;
- sono eliminate le prescrizioni n. XIV) e XV) del paragrafo E.5.2;
- la tabella F.8 del paragrafo F.1.3.6 è sostituita dalla seguente:

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m)	Livello dinamico (m.s.l.m)	Frequenza misura
N. 1	Monte	X			Annuale (in concomitanza delle analisi qualitative)
N. 2	Valle	X			

- la tavola "2 - aggiornamento luglio 2009" allegata, che costituisce parte integrante del presente atto, sostituisce la tavola "2 - aggiornamento ottobre 2007" allegata al d.d.s. n. 12686/07;
2. di rideterminare in **€ 54.463,44** l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Eco 92 s.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano relativamente alle operazioni di:
 - messa in riserva (R13) di 300 m³ (341,76 m³ capacità geometrica) di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 12.072,67;
 - operazioni di recupero di 29.000 t/a (operazioni R3, R5, R6) di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 42.390,77;
 3. che la ditta dovrà prestare opportuna appendice o una nuova garanzia finanziaria alla Provincia di Milano, adeguata a quanto modificato con il presente provvedimento e in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04, successivamente all'accettazione della quale potrà essere svincolata la polizza già prestata ed accettata;
 4. di dare atto che la mancata presentazione della nuova garanzia entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale (d.d.s. n. 12686/07);
 5. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12686/07;





Regione Lombardia

6. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
7. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al Comune di Vignate (MI), ad A.R.P.A. dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul B.U.R.L.;
8. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmetterne copia conforme a mezzo raccomandata A/R all'impresa, successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;
9. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura "Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il Dirigente della Struttura
Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti

Dott. Roberto Cerretti

Roberto Cerretti

GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE
Ai sensi dell'art. 14 della legge 4/1/1998 n. 15 si attesta
che la presente copia composta da n. 4 fogli
è conforme all'originale.

Milano, 14.09.2009

Il Funzionario

G. G. G.

